



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DISCIPLINARE DI INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA DELL'ENTE PER PROPORRE APPELLO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA AVVERSO LA SENTENZA N. 2261/2020 RESA DAL TRIBUNALE DI CATANIA - SOCIETA' COOP. O.N.L.U.S "BELLI E MONELLI" C/ IL COMUNE DI RADDUSA.

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di Agosto, in Raddusa, nella Residenza Municipale, sono presenti:

- Il Sindaco Prof. Allegra Giovanni, rappresentante dell'Amministrazione Comunale (d'ora innanzi indicata semplicemente come l'"Amministrazione");
- L'Avv. Angelo Gagliano, con Studio in Catania, via F. Crispi n.242, (d'ora innanzi indicato semplicemente come "Il Professionista");

I quali convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 – Conferimento incarico

L'Amministrazione conferisce (giusta Determina Sindacale n. 32 del 28-08-2020) al Professionista, che accetta, l'incarico **per proporre appello innanzi alla Corte di Appello di Catania avverso la Sentenza n. 2261/2020 resa dal Tribunale di Catania - Societa' Coop. O.N.L.U.S "Belli e Monelli" c/ il Comune di Raddusa**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attuale pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna – nel periodo di vigenza del presente contratto – a svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Raddusa.

ARTICOLO 2 – Durata del contratto e diritto di recesso

L'incarico oggetto del presente contratto è espressamente limitato al solo grado o alla sola fase del giudizio per cui è stato conferito ed avrà termine con la sua definizione. E' esclusa qualsiasi proroga tacita del rapporto.

Viene espressamente convenuto, stante il carattere fiduciario dell'incarico affidato, il diritto per l'Amministrazione di recedere – ove lo ritenga opportuno – dal rapporto, mediante raccomandata A.R., con il preavviso di giorni sette, trascorsi i quali il recesso acquisterà efficacia.

Medesima facoltà è concessa al Professionista, qualora ricorra una giusta causa. Tale diritto dovrà essere esercitato ai sensi dell'art. 2237 co 3° c.c..

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, al Professionista sarà dovuto esclusivamente un compenso pari all'attività effettivamente prestata sino al giorno in cui il recesso acquisterà efficacia, nonché il rimborso delle spese sostenute e giustificate. In tale misura dovrà parimenti essere liquidato il compenso del Professionista, qualora il rapporto dovesse risolversi per mutuo consenso delle parti contraenti.

ARTICOLO 3 – Rilascio documentazione

Il Professionista si obbliga a recarsi, all'atto della stipula del presente contratto, presso l'Ufficio del Contenzioso del Comune di Raddusa allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato "A"), in duplice originale da protocollarsi.

ARTICOLO 4 – Relazione sullo stato della pratica e trasmissione documentazione.

Il Professionista si obbliga espressamente ad aggiornare l'Amministrazione dopo ogni udienza, dopo ogni produzione di parte e dopo ogni provvedimento del giudice.

Parimenti il professionista è obbligato a trasmettere copia di tutti gli atti del giudizio predisposti da lui ovvero dalla controparte, dei verbali di causa nonché di tutti provvedimenti del giudice e di quant'altro venisse prodotto nel corso del processo, non appena ne giunga in possesso o a conoscenza.

Il Professionista è inoltre obbligato a presentare, alla definizione della frase o del grado di giudizio per cui è affidato l'incarico di difesa dell'Ente, analitica relazione sull'attività espletata nonché sulla eventuale opportunità di procedente, il Professionista dovrà allegare alla relazione menzionata tutta la documentazione non ancora in possesso dell'Ente.

ARTICOLO 5 – Compensi e rimborso spese

Il compenso pattuito per l'attività del Professionista (costituito da onorario, diritti ed indennità) viene concordemente fissato nel minimo previsto dalla Tariffa professionale Forense vigente, in relazione al valore della causa ed all'attività effettivamente prestata, nelle misure di legge.

E' dovuto al Professionista l'integrale rimborso delle spese sostenute e giustificate.

L'importo dovuto a saldo al Professionista sarà liquidato dall'Amministrazione solo al termine del grado o della fase del giudizio per cui l'incarico è stato conferito, dietro presentazione della relazione di cui all'art. 4 ult. Cpv secondo I MINIMI TARIFFARI di cui al D.M. 55/2014. Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ARTICOLO 6 – Anticipi

Spetta al Professionista un anticipo forfetariamente calcolato, comprensivo di C.P.A. ed I.V.A. in € 2.000,00 da liquidarsi, dietro presentazione di regolare fattura e salvo conguaglio per cui detta somma sarà impegnata successivamente con giusta Determina del Responsabile.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali.

ARTICOLO 7 – Rinuncia alla lite, transazioni

Resta espressamente convenuto che l'Amministrazione ha ogni e più ampia facoltà, in qualsiasi grado o fase del giudizio, di abbandonare la lite ovvero di addivenire a transazione.

Nell'ipotesi sopra prospettata, spetterà al Professionista un compenso commisurato all'attività effettivamente prestata sino al giorno dell'abbandono del giudizio, della transazione, oltre, in questo ultimo caso, quanto dovuto per l'opera eventualmente prestata per la conciliazione.

ARTICOLO 8 – Procuratore domiciliatario

Ove necessario, il Professionista ha facoltà di nominare un procuratore esclusivamente domiciliatario, del cui operato assume la responsabilità.

Le relative competenze verranno corrisposte dal Professionista al quale verranno rimborsate, dietro esibizione di regolare fattura, ai sensi dell'Art. (Tabella B, VI), della vigente tariffa professionale.

ARTICOLO 9 – Elezione di domicilio

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- L'Amministrazione in Raddusa, presso la Sede Municipale in Via Garibaldi n. 2;
- il Professionista in Catania presso il suo Studio sito in Via F. Crispi n 242;

ARTICOLO 10 – Clausola risolutiva espressa

E' espressamente convenuto che il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c., qualora non sia adempiuta una delle obbligazioni di cui agli artt. 1 comma 3°, 3, 4 e 5 comma 2°.

ARTICOLO 11 – Richiamo alla vigente normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, trova piena ed integrale applicazione la normativa vigente.

IL PROFESSIONISTA



IL SINDACO

